



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2010
COM(2010) 787 definitivo

2010/0059 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine la proposta della Commissione sulla modifica BAM, COM(2010) 102)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine la proposta della Commissione sulla modifica BAM, COM(2010) 102)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio

(documento COM(2010) 102 definitivo – 2010/0059 COD) 17 marzo 2010

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: [21 ottobre 2010]

Data di trasmissione della proposta modificata: .

Data di adozione della posizione del Consiglio: 10 dicembre 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

I paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) beneficiano tradizionalmente di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea (UE). In forza delle decisioni degli organi di composizione delle controversie e di ricorso dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato necessario armonizzare il regime commerciale nel settore bananiero dell'Unione con le norme OMC. Di conseguenza, tutte le controversie attinenti al commercio delle banane vengono d'ora in poi risolte in base all'accordo di Ginevra sul commercio delle banane (GATB), siglato il 15 dicembre 2009, che garantisce la conformità con le suddette norme.

Nell'ambito del GATB, la Commissione europea ha convenuto di proporre un programma di sviluppo che aiuti i principali paesi ACP esportatori di banane ad adeguarsi ai cambiamenti apportati al regime di importazioni dell'UE. Il programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP, inteso ad assistere la ristrutturazione del settore bananiero dei dieci principali paesi ACP esportatori di banane, impone la modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI).

La proposta, riferita al periodo 2010-2013 e con portata limitata in termini di contenuto strategico e incidenza finanziaria, non pregiudica ulteriori proposte future relative agli

strumenti finanziari di nuova generazione nel settore delle relazioni esterne nell'ambito del prossimo quadro finanziario.

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Commenti generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione europea può accettare la posizione del Consiglio in prima lettura, frutto di negoziati costruttivi tra le tre istituzioni. La posizione, in linea con gli obiettivi essenziali e con l'approccio alla base della proposta iniziale della Commissione, incorpora gli emendamenti del Parlamento europeo sul merito delle disposizioni BAM.

3.2. Principali elementi della posizione del Consiglio

La posizione rispecchia i seguenti elementi di base in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo:

- **considerando:** diversi considerando sono stati estesi o aggiunti per rendere ulteriormente conto del contesto, del contenuto e degli obiettivi del programma BAM;
- **riferimento esplicito all'eliminazione della povertà e al miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli agricoltori e alla viabilità delle strategie (articolo 17 bis, paragrafo 1):** l'assistenza dell'Unione è ora esplicitamente intesa a lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate;
- **regioni ultraperiferiche e paesi e territori d'oltremare (articolo 17 bis, paragrafo 1):** il regolamento fa ora riferimento all'ambiente regionale dei paesi ammissibili al programma BAM, soprattutto in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e ai paesi e territori d'oltremare;
- **accordi commerciali bilaterali con i paesi dell'America latina (articolo 17 bis, paragrafo 2):** il testo menziona gli accordi multilaterali e bilaterali nel settore bananiero conclusi o in via di conclusione;
- **assegnazione dei fondi (articolo 17 bis, paragrafo 2):** i criteri proposti sono organizzati per ordine di importanza. Inoltre i criteri di assegnazione si basano su dati precedenti al 2010 e relativi ad un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP;
- **requisiti delle strategie pluriennali di sostegno (articolo 17 bis, paragrafo 3):** il testo precisa una serie di requisiti (ad es. il profilo ambientale e le norme OIL) che le strategie di sostegno per ciascun paese dovranno includere;
- **valutazione del programma (articolo 17 bis, paragrafo 3):** entro diciotto mesi dalla scadenza del programma BAM i progressi realizzati formeranno oggetto di una valutazione, comprensiva di raccomandazioni.

Alla proposta di modifica originariamente presentata dalla Commissione (COM(2009)194) è stata inoltre apportata la seguente modifica:

- **tasse e dazi (articolo 25, paragrafo 2):** la formulazione "*non è di regola utilizzabile*" viene aggiunta in relazione alla non ammissibilità di tasse, dazi o altri oneri, segnalando

quindi la possibilità di eccezioni che vengono stabilite internamente tramite le istruzioni impartite all'ordinatore competente.

3.3. Questioni specifiche (emendamenti del Parlamento non accettabili per il Consiglio)

- **Atti delegati (articolo 290 TFUE):** gli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento sono intesi ad applicare la procedura degli atti delegati all'adozione dei documenti di strategia pluriennali da parte della Commissione. Malgrado i lunghi e intensi negoziati (segnatamente le consultazioni a tre del 2 febbraio, del 23 marzo e del 20 ottobre) non è stato possibile pervenire ad un accordo su questo punto e la posizione in prima lettura del Consiglio non ha accettato i suddetti emendamenti. La Commissione è disposta a continuare a tentare di riconciliare le posizioni delle due istituzioni e a trovare un modo per tener conto delle preoccupazioni di fondo che giustificano gli emendamenti del Parlamento, soprattutto al fine di garantire al Parlamento la possibilità di esercitare un adeguato controllo sulla formulazione delle strategie di cooperazione esterna e sulla corretta attuazione dei relativi strumenti finanziari.

4. CONCLUSIONI

La Commissione europea può accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.